



Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

Del reg.

Data 30-03-2023

COPIA

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 2023 (TARI). Modifica

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **marzo**, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio in sessione Straordinaria, seduta **Pubblica** per le ore 16:00, trasmessa via streaming, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano Presenti/Assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati :

	Pres./Ass.		Pres./Ass.
PARISI Vito	P	MELCHIORRE Luca	P
ACQUASANTA Giorgio	P	PANETTA Vitanna	P
DIFONZO Marianna	P	RATTI Patrizia	P
DI LENA Anna	P	GALEOTTI Ines	P
COSSUT Tommasina	P	RIZZI Vincenzo	A
PICCENNA Vincenzo	P	CALABRESE Raffaele	P
D'AMELIO Giuseppe	P	COLAMITO Maria	A
MILFA Desirè	P	CARLUCCI Carmen	A
BONGERMINO Giuseppe	P		

Sono presenti n. **14** Consiglieri su 17 assegnati e in carica.

Presiede il Consigliere Giorgio ACQUASANTA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa IEVA Maria Costantina che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e dei servizi esterni di stenotipia e streaming.

Partecipano gli Assessori comunali:

	Pres./Ass.
Nunzio RICCIARDI	A
Nicola ARICO'	P
Damiana Esther SANSOLINO	P
Vera SANTORO	P
Domenico GIGANTE	P

PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Visto, si esprime parere Favorevole

Ginosa, 20-03-2023

Il Responsabile Area Tributi
PIETRO GIANCIPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Visto, si esprime parere Favorevole

Ginosa, 20-03-2023

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott. Pietro Giampetruzzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera concernente la modifica del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 2023 (TARI), completa dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso favorevolmente nel verbale n. 7/2023 acquisito al prot. n. 9143 del 24/03/2023, allegato;

Udita la relazione dell'Assessore delegato Gigante e le dichiarazioni di voto, secondo quanto riportato nel resoconto stenotipico allegato;

Preso atto che il Cons. Raffaele Calabrese per il Gruppo "Lega-Fratelli d'Italia - Forza Ginosa e Marina", la Cons. Patrizia Ratti per i Gruppi "Liberi e Coerenti" e "Lista Per Patrizia Ratti Sindaco Azzurro Marinese", il Cons. Luca Melchiorre Capogruppo di

“Perbene Ginosa / Marina di Ginosa 2021-2026” e il Cons. Giuseppe D’Amelio del Gruppo “Movimento 5 Stelle 2050” preannunciano il voto favorevole;

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera concernente “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 2023 (TARI). Modifica”

Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 2023 (TARI). MODIFICA

Premesso che:

- l'art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- il d.lgs. 116/2020 ha modificato gli art.183 e 184 del d.lgs.152/2006, TUA, introducendo una serie di novità nonché una nuova definizione di rifiuti urbani ed eliminando per i Comuni la possibilità di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
- il d.lgs. 116/2020 ha introdotto l'articolo 198, comma2-bis del TUA prevedendo che le *“utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”*;
- il comma 833 della legge 27/12/2019 n. 160 ha ricompreso nel canone unico patrimoniale la tassa rifiuti giornaliera;
- la disposizione normativa del D.L.34/2019, convertito con modificazione dalla legge n.58/2019 ha aggiunto il c.15-ter all'art.13 D.L.201/2011, prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce”*;
- il comma 5-quinquies, dell' art.3 del DL 228/2021, convertito in Legge n. 15 del 25/02/2022 dispone che *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga alla Art. 1, Comma 683, della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe ed i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ogni anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 Aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di Previsione”*.

Tenuto conto della necessità di adeguare il regolamento alle novità introdotte dalla Delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif. del 18.01.2022 (TQRIF);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente*

tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

- *l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";*
- *l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;*
- *l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio".*
- *l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, che introduce la possibilità che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate nel comma 659;*

Richiamati:

- *l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere*

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Ritenuto necessario adeguare il vigente Regolamento Comunale TARI, approvato con Deliberazione C.C. 31 del 30/06/2021, modificandolo negli art.8, art. 26, art. 27, art. 29, art. 32, art. 33, art. 38, art. 39, art. 41, art. 42, art. 45, art. 50, di cui si allega il testo vigente ante proposta di modifica;

Esaminato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato secondo quanto specificato nei punti precedenti ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

Visti il parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/2000, acquisito agli atti del presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 52 del d.lgs. 446/97;
- il D.lgs. 267/00;
- gli artt. 1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs.152/2006 e s.m.i.;
- il D.lgs. 296/2006 e s.m.i.;
- il D. L. n. 124/19 convertito con modifiche con L. n. 157/2019;
- il D.lgs. 160/2019;
- il D.lgs. 116/2020;
- la Delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022 (TQRIF);

SI PROPONE

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di modificare per le ragioni indicate in premessa gli art.8, art. 26, art. 27, art. 32, art. 33, art. 38, art. 39, art. 41, art. 42, art. 45, art. 50 del Regolamento Comunale Tari approvato con Deliberazione C.C. 31 del 30/06/2021;

di dare atto che il “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”, come modificato, è quello allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente abrogandolo, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2023;

di pubblicare sul sito istituzionale il “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Giorgio ACQUASANTA
IEVA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Costantina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

A i s e n s i d e l T . U . E . L . n . 2 6 7 d e l 1 8 . 8 . 2 0 0 0

- **CHE** la presente deliberazione:

[] è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data 07-04-2023 al n. 1052

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2023

[**S**] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

[] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/2009

Dalla Residenza Municipale, li 07-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Maria Costantina IEVA